

REGOLAMENTO (CE) N. 1913/97 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1811/97⁽⁴⁾, stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che si è osservato come le domande di titoli di esportazione per i formaggi subiscono variazioni divergenti a seconda delle destinazioni; che è quindi opportuno prevedere l'applicazione di misure particolari, che variano in funzione della destinazione indicata nelle domande di titolo e rendere a tal fine obbligatoria la destinazione indicata nei titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1466/95 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. Il paese di destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 costituisce una destinazione obbligatoria ai

sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87:

- per i titoli rilasciati a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 e dell'articolo 9 bis;
- per gli altri titoli rilasciati per i prodotti di cui al codice NC 0406.

2. Per i titoli di cui al secondo trattino del paragrafo 1, in deroga all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, se il prodotto non ha raggiunto la destinazione indicata nella casella 7 del titolo si applicano le disposizioni previste dal presente paragrafo.

Qualora la destinazione reale sia situata nella stessa zona, viene versata la restituzione risultante dall'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

Qualora la destinazione reale sia situata in un'altra zona, non è versata alcuna restituzione

3. Ai sensi del paragrafo 2, sono definite le seguenti zone:

- zona I: i codici di destinazione da 053 a 096;
- zona II: il codice di destinazione 400;
- zona III: tutti gli altri codici di destinazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande di titolo di esportazione presentate a partire dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 4.